

proposta di legge n. 149

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 26 giugno 2017

NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Signori Consiglieri,

la Regione Marche sostiene a livello nazionale il maggior sforzo di pesca per i molluschi bivalvi della specie *Chamelea gallina* (vongola o lupino). Nelle Marche operano 221 imbarcazioni, che rappresentano più di un terzo del totale nazionale in questo comparto. Questo dato costituisce un oggettivo elemento di criticità, soprattutto al fine di stabilire in modo coerente e funzionale la programmazione e la gestione delle attività di competenza della Regione.

Dal 2009 le imbarcazioni marchigiane operano in base a un assetto definito dal regolamento regionale 6/2009 (modificato nel 2013). Con la legge regionale 29 marzo 2017, n. 11, l'Assemblea legislativa ha deliberato la proroga di tale assetto fino al 30 aprile 2017 e successivamente con l'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 fino al 30 giugno 2017. Contestualmente la Giunta regionale, di concerto con la II Commissione consiliare permanente, ha portato avanti un percorso con i rappresentanti dei Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi operanti nella Regione finalizzato ad avviare ogni iniziativa utile a ridurre lo sforzo di pesca e a reperire le relative risorse, sia pubbliche che private per giungere alla messa a punto di strumenti volti a superare definitivamente la difficile situazione connessa con l'eccessivo numero di imbarcazioni della flotta.

A tale proposito le attività svolte sia dalla Giunta regionale che dalla II Commissione assembleare sono consistite in un intenso partenariato svolto con i presidenti e i rappresentanti dei Consorzi di gestione e con i rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore della pesca. A seguito di tali incontri si è giunti alla conclusione che non risulta possibile utilizzare fondi FEAMP per la riduzione dello sforzo di pesca basato sull'arresto definitivo di alcune imbarcazioni, in quanto misura gestita direttamente dallo Stato.

Per tale motivo la Giunta regionale, tramite la propria struttura competente in materia, ha intrapreso un'intensa azione di ricerca, analisi e mediazione tra i Consorzi e soggetti privati operanti nel settore di garanzie dei fidi al fine di poterne individuare uno disposto a concedere appunto apposite garanzie per la creazione di un fondo privato per l'indennizzo delle ditte intenzionate alla dismissione dell'attività di pesca. Tale azione di ricerca e mediazione, anche tra soggetti operanti in collaborazione con il settore cooperativo, ha permesso l'individuazione di un istituto disposto a fornire le necessarie garanzie utili alla concessione di un credito alle imprese di pesca interessate e ha successivamente condotto alla

redazione di un modello di proposta sottoposto ai Consorzi.

Trattandosi di un'azione che successivamente verrà intrapresa privatamente dalle singole imprese, la proposta elaborata ha ruolo meramente dimostrativo ed esemplificativo senza nulla togliere alla possibilità che le imprese possano rinegoziare la proposta con altre migliori reperibili sul mercato.

A tale proposito la struttura organizzativa regionale competente, in collaborazione con l'Assessorato alla pesca, ha promosso incontri specifici con i rappresentanti dei Consorzi di gestione al fine di illustrare il modello di piano di ammortamento delle somme erogabili per l'indennizzo delle ditte pronte all'arresto definitivo. Successivamente, con comunicazione del 5 giugno 2017, la struttura regionale competente ha chiesto ai Consorzi di esprimere formalmente il proprio parere in relazione al modello elaborato indicando esplicitamente la volontà o meno di intraprendere il percorso volto all'ottenimento di un credito per l'arresto definitivo. A seguito della ricognizione effettuata dalla struttura regionale i quattro Consorzi hanno manifestato interesse verso il perfezionamento della proposta. Solo il Consorzio di Civitanova Marche ha espresso la necessità di una sostanziale rimodulazione con revisione delle imbarcazioni totali da rottamare e somme destinate all'indennizzo per ogni singola impresa. Nel complesso però tutti e quattro i Consorzi hanno espresso parere favorevole alla prosecuzione della collaborazione tra Regione, operatori e soggetto garante con lo scopo di finalizzare l'erogazione del credito necessario all'indennizzo delle imprese che intendono fuoriuscire dal settore.

Contemporaneamente all'azione di mediazione su esposta la Regione ha proceduto anche con l'identificazione delle possibili linee per l'esecuzione di un apposito monitoraggio scientifico necessario alla reale definizione dell'abbondanza della risorsa vongola. Dal primo gennaio 2017 infatti, con l'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria e nazionale di settore, si rende necessario definire la reale consistenza della risorsa anche al fine di poter perfezionare un'eventuale revisione delle aree concesse in gestione ai singoli Consorzi. Il tutto anche alla luce degli arresti definitivi che verosimilmente verranno attuati con le modalità precedentemente descritte.

Queste valutazioni hanno trovato conferma anche nell'ambito dei rapporti avuti con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il quale ha rilevato che la modifica delle aree in gestione deve basarsi su dati di monitoraggio concernenti l'andamento della risorsa, anche alla luce della recente entrata in vigore della normativa

europea che, a partire dal 1 gennaio 2017 e per tre anni, fino al 31 dicembre 2019, consente il prelievo della vongola di taglia pari a 22 millimetri, in luogo di 25. La stessa normativa, in particolare il d.m. del 27 dicembre 2016, all'articolo 3, tra le nuove misure di gestione prevede che tutte le unità abilitate alla cattura delle vongole devono dotarsi entro giugno 2017 di un sistema per il rilevamento costante della posizione in mare (VMS-AIS-GPS). Le informazioni acquisite costantemente con tali sistemi possono essere rese disponibili dai Consorzi favorendo notevolmente l'azione di monitoraggio e raccolta dati al fine di poter giungere all'implementazione di un modello di gestione basato sulla valutazione dell'effettivo sforzo di pesca esercitato per area in relazione alla consistenza della risorsa presente.

Tale monitoraggio della risorsa risulta indispensabile, poiché senza dati oggettivi e senza una valutazione tecnico-scientifica della situazione non è possibile procedere a una ridefinizione dei confini delle aree concesse in gestione. L'esecuzione dello studio è funzionale a capire

l'andamento della presenza della risorsa connesso con lo sforzo di pesca esercitato e, conseguentemente a intervenire sulla distribuzione delle imbarcazioni. Il tutto anche alla luce delle variazioni sullo sforzo di pesca derivanti dagli arresti definitivi che avranno luogo a seguito della messa a punto delle modalità di indennizzo da parte delle ditte interessate e l'istituto o gli istituti di credito coinvolti nell'operazione.

L'analisi suddetta ha reso necessaria la stesura della proposta di legge che si compone di quattro articoli.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'articolo 3, contenente le disposizioni finanziarie, indica in particolare come le risorse necessarie all'attuazione del monitoraggio previsto dalla legge afferiscono al PO FEAMP 2014/2020 in base alle misure coerenti con le finalità della legge stessa, come meglio specificato nella scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

Art. 1*(Monitoraggio)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, avvia un'azione di monitoraggio e studio volta alla valutazione della risorsa come previsto dall'articolo 10, comma 6, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11).

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta con il coinvolgimento dei Consorzi di cui all'articolo 2 del r.r. 6/2009.

3. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, la Giunta regionale ridefinisce le aree di pesca di cui all'articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009.

4. Al fine di condurre l'azione di monitoraggio di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 30 giugno 2021.

Art. 2*(Riduzione dello sforzo di pesca)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del r.r. 6/2009, la Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra le ditte operanti nel settore della pesca delle vongole finalizzati alla costituzione da parte delle stesse di un fondo destinato all'indennizzo delle ditte che attuano un'azione di arresto definitivo con fuoriuscita dal settore della pesca dei molluschi con draga idraulica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato esclusivamente da contributi dei singoli operatori su base volontaria.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento di questa legge si provvede con le risorse comunitarie afferenti al fondo PO FEAMP 2014/2020.

2. Per gli anni 2017 e 2018, le risorse indicate al comma 1 valutate rispettivamente in complessivi euro 47.069,28 ed euro 188.277,12, sono già iscritte a carico della Missione 16, Programma 03, del bilancio di previsione 2017/2019.

3. Per gli anni successivi dal 2019 al 2020 si fa fronte con le risorse afferenti al medesimo programma PO FEAMP 2014/2020 da iscrivere a carico della medesima Missione 16, Programma 03, dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale.

Art. 4*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ONERE										COPERTURA					
ARTICOLO	DISPOSIZIONE	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE 2017	ONERE 2018	ONERE 2019 (in caso di spesa pluriennale)	ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)	Missione / Programma CAPITULO DI SPESA	note di lavoro	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	ENTRATA-TITOLO / TIPOLOGIA	note di lavoro
1	monitoraggio	una tantum	47.069,28	188.277,12		235.346,40	16_03 capitoli 2160310043 (importo 23.534,64) - 2160310042 (importo 16.474,25) - 2160310026 (importo 7.060,39)	necessaria variazione compensativa	3		utilizzo fondi comunitari coerenti	47.069,28	188.277,12	Missione: 16 programma: 03 capitolo entrata: 1201050091 - UE Correnti e 1201010214 stato correnti	capitoli dove sono i fondi e da ridurre per la variazione compensativa anno 2017 e 2018 - 2160310045, 2160310044, 2160310028
2	riduzione dello sforzo di pesca	non comporta oneri													
3	Disposizioni finanziarie														
4	dichiarazione di urgenza	non comporta oneri													

Il dirigente del Servizio

Massimo Giuimondi

*P. il dirigente Generale
Segretario Generale
D.ssa Daniela Cipriotti*

Il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio
in riferimento all'articolo relativo alla disposizione finanziaria

Maria di Bonaventura

P. Rosace

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 677 DEL 20 GIU. 2017